

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 12/2017

Lavoratori precoci
Pensione anticipata con requisiti ridotti

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Lavoratori precoci

Pensione anticipata con requisiti ridotti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale N° 138 del 16 giugno 2017, il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017 n° 87](#) che dà attuazione alle norme contenute nella legge di bilancio del 2017 relativamente alla possibilità di accesso al pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione (contro gli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, richiesti) per i lavoratori "precoci".

L'INPS si è affrettata a pubblicare la [circolare n° 99 del 16 giugno 2017](#) che detta le disposizioni operative.

Vediamo di analizzare questa circolare punto per punto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Requisiti contributivi

Le norme contenute nella legge di bilancio 2017 hanno stabilito, come già detto, che, alcune particolari categorie di lavoratori "precoci" possono accedere al pensionamento anticipato con "soli" 41 anni di contribuzione.

Per il raggiungimento di questo requisito è possibile utilizzare contribuzione con l'esercizio della facoltà di cumulo prevista dalla legge di bilancio 2017 all'art. 1 commi da 195 a 198.

Trattandosi di un provvedimento non sperimentale ma definitivo che, quindi, si protrarrà nel tempo, il requisito dei 41 anni di contribuzione è soggetto alla maggiorazione per la cosiddetta "aspettativa di vita", ovviamente negli anni a venire e a partire dal 2019 con cadenza biennale

Definizione di lavoratore precoce

Si considera lavoratore precoce chi abbia accreditato almeno 52 contributi settimanali prima del compimento del 19° anno di età (18 anni e 364 giorni).

Contribuzione

La contribuzione, utile al diritto e alla misura della pensione, deve derivare da lavoro effettivo: per lavoro effettivo si intende la contribuzione obbligatoria accreditata a fronte di periodi di effettiva prestazione lavorativa.

E' considerata utile anche la contribuzione:

- versata all'estero anche se riscattata;
- riscattata per omissioni contributive
- versata in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello che liquida la pensione;

Ai fini del raggiungimento del requisito ridotto (41 anni di contribuzione) è necessario maturare almeno 35 anni di contribuzione utile al diritto della "vecchia" pensione di anzianità.

Requisiti soggettivi

Possono accedere al beneficio i lavoratori che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

1. **Essere disoccupati** a seguito di:
 - a. licenziamento individuale;
 - b. licenziamento collettivo;
 - c. dimissioni per giusta causa;
 - d. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.;

ed aver esaurito, da almeno tre mesi, la prestazione per disoccupazione o NASPI spettante.

Continuità dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere verificato tramite la consultazione della permanenza nelle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego.

Esempio:

Lavoratore dipendente, licenziato che ha esaurito nel 2015 tutti gli ammortizzatori sociali che si sia iscritto nella gestione degli artigiani per sei mesi e poi si sia cancellato pur trovandosi nel 2017 disoccupato non rientra in questa fattispecie perché manca la continuità di iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Disoccupati che godono dell'ASDI

Nel caso di disoccupati che si trovino ad usufruire al termine della NASPI del sussidio ASDI (Assegno Sociale di disoccupazione) il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI.

Lavoratori agricoli

Poiché i lavoratori agricoli godono dell'indennità di disoccupazione in un periodo temporalmente sfasato rispetto a quello di cessazione del rapporto di lavoro, i tre mesi si contano dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta nell'anno di pensionamento oppure dalla fine dell'anno in caso contrario.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

- **se licenziato**, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- **se dimesso**, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- **se cessato per risoluzione consensuale**, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;

- **se operaio agricolo** , deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro

2. **Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado** (figli e genitori) convivente e portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della legge N° 104 del 1992.

Il beneficio si estende anche alla persona in unione civile.

In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l'assistono.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

Il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell'assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

3. **Essere invalido civile con grado riconosciuto almeno pari o superiore al 74%.**

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.

4. **Essere lavoratori dipendenti** che svolgano al momento del pensionamento in via continuativa e da almeno sei anni le seguenti professioni:

- a. **operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.**

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.

Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

- b. **conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.**

- **Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento**

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il

lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

- **Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.**
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

c. **conciatori di pelli e di pellicce;**

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

d. **conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**

- **Conduttori di convogli ferroviari**

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

- **Personale viaggiante**

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

e. **conduttori di mezzi pesanti e camion**

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

f. **personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.**

Professioni sanitarie infermieristiche

Così come definite dal [decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739](#);

Professioni sanitarie ostetriche

Così come definite dal [decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740](#).

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere.

g. **addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.**

Addetti all'assistenza personale

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

h. **insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare.

Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende :

- a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera)
- b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

i. **facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati**

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

j. **personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Le professioni classificate in questa categoria curano il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

k. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

Livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille

Per livello di tariffa INAIL si intende il “premio assicurativo” stabilito dall’INAIL per ogni singola professione o mansione; quindi, in ultima analisi, sarà l’INAIL a stabilire se una mansione può o meno rientrare nella nuova normativa.

Cosa si intende per “da almeno sei anni”?

Le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le stesse non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione sopraindicata.

Lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzato:

- nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento;

oppure

- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi.

In questo caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

Il richiedente deve farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS .

In questa dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato)

deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A al DPCM, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del [Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000](#).

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.

Se il lavoratore ha svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell'allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga.

I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

Rientrano in queste categorie di lavoratori anche gli addetti alle lavorazioni usuranti già identificate dal [Decreto legislativo 21 aprile 2011 N° 67](#) vale a dire:

- a) **addetti in mansioni particolarmente usuranti** (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc.);
- b) **lavoratori turnisti che svolgono la loro attività nel periodo notturno** per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- 3) **lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»**, cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;
- 4) **lavoratori che conducono veicoli**, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda

L'interessato deve dichiarare:

- 1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le seguenti tipologie:
 - lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011;
 - lavoratore notturno come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 67/2011;
 - lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.67/2011
 - conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di

trasporto collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 67/2011.

Deve allegare alla domanda la documentazione meglio specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro 20 settembre 2011;

2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l'indicazione dell'esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari:

- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi.

Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

CUMULABILITÀ DELLA PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO

La pensione "anticipata" liquidata ai lavoratori precoci non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotto in Italia o all'estero per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti richiesti per la totalità dei lavoratori.

Nel caso vengano percepiti redditi il trattamento di pensione viene sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo.

MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

I benefici per i lavoratori precoci non sono cumulabili con eventuali maggiorazioni contributive fatta eccezione per quella prevista dall'art. 80 della legge n° 388/2000 (Invalidi civili >74%).

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica:

- Entro il **15 luglio 2017** per chi ritiene di poter accedere al pensionamento entro il 31 dicembre 2017;
- Entro il **1° marzo** di ciascun anno per gli anni successivi;
- E' possibile presentare la domanda anche successivamente al **15 luglio 2017** o il **1° marzo** di ciascun anno successivo ma comunque entro il **30 novembre** ma saranno prese in esame dall'INPS esclusivamente se non è stato superato il tetto di spesa fissato annualmente.

COMUNICAZIONI INPS DELL'ESITO DELLE DOMANDE

L'INPS comunica:

- Entro il 15 ottobre del 2017
- Entro il 30 giugno degli anni successivi

l'esito delle richieste.

Le risposte possibili sono tre:

1. riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
2. riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
3. il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni

Analoga comunicazione, se residuano risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell'anno di riferimento.

In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

CRITERI PER STABILIRE LA GRADUATORIA

La graduatoria, in caso di esaurimento delle risorse, viene stabilita in base:

- Data di raggiungimento del requisito contributivo (41 anni di CTB)
- A parità di graduatoria si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

In caso residuino risorse sia per il 2017 che per il 2018 verranno prese in esame con le stesse modalità anche le domande presentate dopo il 15 luglio 2017 o il 31 marzo 2018.

LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di pensione va presentata con le consuete modalità: esclusivamente per via telematica.

E' richiesta nel caso di lavoratori dipendenti la cessazione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO – TERMINI DI PAGAMENTO

I termine di pagamento del TFS (il TFR dei dipendenti pubblici) inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica previsti dall'art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Pertanto, l'indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"